

# PROVINCIA DI ISERNIA



## STATUTO

### TITOLO I

#### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

##### Art. 1

##### La Provincia

1) La Provincia di Isernia è Ente locale intermedio tra la Regione Molise ed i Comuni ubicati nel proprio territorio. Ha autonomia statutaria, **normativa**, organizzativa e **amministrativa**, **nonché autonomia impositiva** e finanziaria nell'ambito **del proprio statuto, regolamenti e delle leggi di coordinamento** e della finanza pubblica.

2) E' titolare di funzioni **proprie e di quelle conferite ad essa con legge dello Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.**

3) Le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altri Enti, secondo gli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con gli stessi.

##### Art. 2

##### Estensione - Sede - Stemma - Gonfalone

1) La Provincia è formata dalle popolazioni e dai territori dei seguenti Comuni: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Concacasale, Filignano, Forli del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Santa Maria del Molise, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

**2) La Provincia può suddividere il proprio territorio in circondari.**

3) Essa ha per capoluogo la città di Isernia, che è sede degli uffici amministrativi e di riunione degli organi collegiali, che, in casi particolari **e in via eccezionale**, su

disposizione del Presidente **del Consiglio**, sentita la Conferenza dei Capigruppo, possono essere riuniti anche in altre località nell'ambito provinciale.

4) La Provincia ha titolo a fregiarsi dello stemma e del gonfalone alla stessa attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5) Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni, operanti nel territorio provinciale, e le relative modalità.

### Art. 3 Finalità

1) La Provincia:

a) Cura gli interessi della propria collettività, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche e programmatiche.

b) Assume iniziative e persegue interventi finalizzati a garantire pari dignità ai cittadini, di cui tutela i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità amministrata.

c) Adotta misure necessarie **a tutelare e valorizzare le risorse idriche ed energetiche**, a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per l'eliminazione delle cause di qualsiasi tipo di inquinamento, per la protezione e l'arricchimento della fauna selvatica ed ittica, per la tutela dei parchi e delle riserve naturali, intervenendo, per quanto di competenza, nell'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, **rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore. Adotta, altresì, misure e progetti per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, umano e materiale.**

d) Persegue il pieno soddisfacimento del diritto allo studio, assistendo i propri istituti scolastici con la maggiore efficienza e tempestività possibili, **attuando compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica nonché alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti per legge statale e regionale.** Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costumi e tradizioni locali.

e) Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale. Assume iniziative per la migliore utilizzazione del tempo libero.

f) Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, operando una efficiente manutenzione della rete viaria provinciale e pianificando la realizzazione di nuovi tracciati adeguati ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

g) Predisporre idonei strumenti **di prevenzione e di pronto intervento**, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

h) Tutela la salute della propria popolazione, **organizzando, se delegati dalla Regione**, servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica.

i) Raccoglie ed elabora dati, offrendo assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali del proprio territorio

j) Promuove la realizzazione di accordi con altre Province comprese in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni economiche e sociali omogenee.

k) Riconosce la funzione del volontariato per attività socialmente utili e ne favorisce lo sviluppo. Riconosce, altresì, la funzione delle Associazioni che rappresentano e tutelano gli interessi materiali e morali degli handicappati.

**l) Garantisce e promuove l'integrazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose.**

**2) Svolge le proprie funzioni di interesse pubblico, secondo il principio di sussidiarietà, promovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.**

**3) In collaborazione con i Comuni e sulla scorta di programmi da essi proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e artistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.**

#### Art. 4

#### Attività Amministrativa e Partecipazione Democratica

1) L'attività amministrativa della Provincia è informata ai principi della partecipazione democratica, delle pari opportunità, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplicità delle procedure.

2) Nella determinazione degli obiettivi e programmi la Provincia utilizza l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali economiche, **produttive** e culturali operanti nel suo territorio.

3) Riconosce che presupposto della partecipazione democratica è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti amministrativi e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne ed altre iniziative, e coinvolgendo, all'occorrenza, gli organi di comunicazione di massa.

4) Apposite norme del presente Statuto e dei Regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione ai procedimenti amministrativi.

## Art. 5

Programmazione e Pianificazione

- 1) L'attività di programmazione si articola su tre livelli: comunale, provinciale e regionale;
- 2) promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei Comuni e ne raccoglie e coordina le proposte da essi avanzate;
- 3) promuove la costituzione di una conferenza provinciale delle autonomie locali che, ove istituita, sarà composta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato, che la presiede, dai Sindaci e dai Presidenti delle Comunità Montane;
- 4) formula e adotta propri programmi pluriennali, generali e settoriali nel rispetto degli obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo;
- 5) concorre, nelle forme previste dalla legge regionale, alla formulazione dei contenuti del programma regionale di sviluppo.
- 6) L'attività di pianificazione della provincia, che trova regolamentazione nel Piano Territoriale di Coordinamento, è diretta all'uso, tutela e governo dell'intero territorio provinciale anche con riguardo specifico a vaste zone intercomunali e tenuto conto eventualmente dei circondari.

## CAPO II

STATUTO E REGOLAMENTI

## Art. 6

Lo Statuto

- 1) Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa della Provincia, **nel rispetto** dei principi **inderogabili** fissati dalla legge.
- 2) Esso è liberamente formato dal Consiglio Provinciale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento della Provincia e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti.
- 3) Le deliberazioni di adozione, revisione, modifica o integrazione del presente Statuto sono approvate dal Consiglio Provinciale con le modalità di legge; **tali deliberazioni sono adottate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di leggi che fissano limiti inderogabili per l'autonomia normativa dell'Ente..**
- 4) Iniziative di revisione, modifica od integrazione statutaria possono essere prese, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto. Tali iniziative, se respinte dal Consiglio, possono essere riproposte decorso un anno dalla deliberazione di elezione.

5) La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è congiunta con deliberazione di adozione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, il quale opera comunque fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto.

6) Lo Statuto è pubblicizzato in modo da favorirne la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.

## Art. 7

### I Regolamenti Provinciali

1) La Provincia adotta i Regolamenti prescritti dalla normativa vigente e tutti quelli che ritiene opportuni, per la migliore fruizione dei servizi offerti e delle funzioni svolte.

2) I Regolamenti costituiscono atti necessari, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

**3) E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio in precedenti Regolamenti o in atti fondamentali di programmazione.**

4) Tutti i Regolamenti si ritengono adottati con la votazione favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Ente.

5) I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell'Organo di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo provinciale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

6) I Regolamenti sono pubblicizzati in modo da favorirne ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.

## TITOLO II

### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

#### CAPO I

#### I CONSIGLIERI - I GRUPPI CONSILIARI - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

## Art. 8

I Consiglieri Provinciali

1) I Consiglieri rappresentano l'intera Provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2) Entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti o, nel caso di surroga, immediatamente dopo l'assunzione di apposita deliberazione del Consiglio.

3) Ogni Consigliere, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, ha diritto:

a)

riunirsi in gruppo consiliare con altri Consiglieri;

b)

esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

c)

formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;

d)

ottenere informazioni e copia di atti e documenti senza che sia opposto il segreto d'ufficio.

**e) percepire, nei limiti fissati dalla legge o dal regolamento, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni di consiglio e delle commissioni, ovvero, a richiesta una indennità di funzione purché tale regime non comporti per la Provincia un maggiore onere che comunque rimane fissato al terzo dell'indennità corrisposta al Presidente.**

4)

è obbligato al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

5)

**Il Consigliere esercita eventuali incarichi esterni fino alla nomina del successore.**

6)

**Il Consigliere può dimettersi dalla carica. Le dimissioni sono indirizzate al Presidente del Consiglio; devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, secondo l'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, con separate deliberazioni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni.**

7)

**Il Consigliere può dimettersi autonomamente dall'incarico esterno ricoperto. Le dimissioni sono rassegnate al Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla sua sostituzione nella prima seduta utile successiva.**

8)

e il Presidente o il Consiglio non provvedono a quanto di rispettiva competenza, il dimissionario può chiedere al Comitato Regionale di Controllo di attivare le procedure d'ufficio.

9)

Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fa parte.

10)

È dichiarato decaduto, se ingiustificatamente non partecipa a tre sedute consiliari consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento, che disciplina, altresì, **le forme di garanzia e le modalità di giustificazione delle assenze.**

11)

È tenuto ad assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione di argomenti da deliberare, cui abbia interesse per motivi personali, di parentela e affinità **sino al quarto grado**, professionali o di altra natura ostativa. **L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini fino al quarto grado.**

12)

Non può essere destinatario di attribuzione di mansioni e compiti da parte degli organi di governo senza che ciò comporti trasferimento della competenza e legittimazione di provvedimenti.

13)

**Il Consigliere è competente ad eseguire le autenticazioni di firme previste dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n.120, previa comunicazione della propria disponibilità, in tal senso, al Presidente della Provincia.**

#### Art. 9

#### Il Consigliere Anziano

1) Il Consigliere anziano è il Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di consensi derivante dalla somma della cifra individuale e della cifra elettorale del gruppo di appartenenza. A parità di consensi prevale il Consigliere più anziano di età. Esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

#### Art. 10

#### I Gruppi Consiliari

1) I Consiglieri si costituiscono in gruppi, ognuno dei quali è formato dagli eletti del gruppo di candidati aventi lo stesso contrassegno. Qualora un Consigliere non intenda appartenere al gruppo nel quale è stato eletto, **anche nel caso di un solo consigliere**, può entrare a far parte di altro gruppo che ne sia consenziente. I Consiglieri che non intendono far parte di nessuno dei gruppi come sopra precisati, **confluiscono** nel gruppo misto.

2) Ciascun gruppo, nella prima seduta consiliare, comunica il nome del proprio capogruppo al Consiglio Provinciale per mezzo del Consigliere Anziano. Durante il corso del **mandato** la comunicazione, in caso di sostituzione del nominativo, è fatta al Presidente del **Consiglio** Provinciale, che ne informa **l'Assemblea** nella seduta immediatamente successiva.

#### Art. 11

#### Conferenza dei Capigruppo

1) E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, che è organo consultivo del Presidente **del Consiglio** e concorre alla programmazione delle **attività consiliari** ed alla formazione dell'ordine del giorno.

2) Il Regolamento ne definisce le competenze e detta norme per il suo funzionamento.

#### CAPO II

#### GLI ORGANI DI GOVERNO

#### Art. 12

#### Individuazione e Funzioni

1) Sono organi di governo della Provincia:

- il Consiglio Provinciale,
- la Giunta Provinciale,
- il Presidente **della Provincia**.

2) Spettano agli organi di governo, nell'ambito delle proprie competenze, la funzione di rappresentanza democratica della comunità amministrata e la realizzazione dei principi e dei compiti stabiliti dallo Statuto nell'ambito della legge.

3) La legge ed il presente Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi di governo per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività provinciale.

#### CAPO III

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

#### Art. 13

#### Il Consiglio Provinciale - Poteri - Durata

1) Il Consiglio Provinciale rappresenta la collettività amministrata, determina l'indirizzo politico ed economico della Provincia, esercitando sulle attività di amministrazione e gestione operativa il controllo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con atti fondamentali.

2) Adempie le funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3) L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

**4) Il mandato del Consiglio decorre dalla data delle elezioni.** Dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### Art. 14 (ex art. 13 bis)

##### Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Provinciale

1) Il Consiglio Provinciale, nella **prima** seduta dopo le elezioni, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, con votazioni palesi, su proposta di almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, da consegnare al Consigliere anziano almeno due giorni prima della seduta.

2) L'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Provinciale ha luogo, con votazioni separate, a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati, in prima e seconda votazione; e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nelle successive.

3) Il Presidente del Consiglio Provinciale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione, previo giuramento davanti al Consiglio, da rendersi secondo quanto previsto dal 6<sup>a</sup> comma dell'art. 36 della legge 142/90, come modificato dall'art. 4 della legge n. 127 del 15 maggio 1997.

4) e delibere consiliari di elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio sono immediatamente esecutive.

5) Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Provinciale restano in carica per tutto il periodo di vigenza dell'attività del Consiglio e possono essere sfiduciati, anche singolarmente, su iniziativa di 1/3 dei Consiglieri, col voto palese della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6) Il Vice Presidente del Consiglio sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di sua assenza, impedimento o cessazione dalla carica. Ove vi sia stata sfiducia nei confronti del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, le relative funzioni sono svolte, fino a che non saranno rinnovate, dal Presidente della Provincia.

7) Il Presidente della Provincia, non appena divenuta valida ed efficace l'istituzione del Presidente del Consiglio Provinciale e tutte le volte in cui il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio siano stati sfiduciati, convoca, entro 30 giorni, il Consiglio provinciale in seduta ordinaria, mettendo all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vice Presidente del Consiglio.

#### Art. 15 (ex art. 13 ter)

##### Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1) Il Presidente del Consiglio, oltre a quanto previsto nell'apposito Regolamento sugli organi, ha le seguenti attribuzioni:

- a) presiede il Consiglio Provinciale;
  - b) convoca, sentito il Presidente, il Consiglio Provinciale;
  - c) coordina l'attività della conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari;
  - d) riceve le dichiarazioni dei consiglieri per l'assegnazione al gruppo consiliare prescelto;
  - e) riceve le dimissioni dei consiglieri provinciali e ne propone la surroga o la sospensione;
  - f) riceve, altresì, le dimissioni del Presidente ed ogni altra sua comunicazione;
  - g) garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurando i poteri di polizia nelle relative adunanze;
  - h) convoca il Consiglio provinciale a richiesta del Presidente o di 1/5 dei consiglieri, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
  - i) riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima dei 10 giorni e non più tardi dei 30 giorni dal ricevimento;
  - j) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio e le trasmette al Presidente;
  - k) tutela le prerogative dei Consiglieri provinciali;
  - l) firma le deliberazioni del Consiglio provinciale insieme al Segretario Generale;
  - m) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento.
- 2) Il Presidente del Consiglio provinciale ha diritto ad una indennità di carica pari a quella spettante agli Assessori.

Art. 16 (ex art. 14)

**Linee programmatiche di mandato**

- 1) **Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro il mese successivo, il Consiglio esamina il testo e lo sottopone a votazione. Il documento si intenderà approvato se votato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'Ente.**
- 2) **Con cadenza annuale, e cioè entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Presidente e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.**
- 3) **Al termine del mandato politico – amministrativo, il Presidente presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.**

Art. 17 (ex art. 21)

## Funzioni di programmazione

- 1) Il Consiglio Provinciale definisce il proprio indirizzo politico-amministrativo, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali con particolare riguardo:
  - a. agli atti che determinano il quadro istituzionale, comprendente i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, le forme associative e di collaborazione con gli altri enti;
  - b. agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo, quali i Regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
  - c. agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
  - d. agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente;
  - e. agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa.
  
- 2) Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione.
  
- 3) Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale.
  
- 4) Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, per esprimere la propria sensibilità ed il proprio orientamento su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

### Art. 18 (ex art. 22)

#### Funzioni di Controllo

- 1) Il Consiglio Provinciale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, per le attività:
  - a) degli organi e dell'organizzazione operativa della Provincia;
  - b) degli eventuali consorzi e delle società che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti ed interventi, effettuati per conto della Provincia o ai quali la stessa partecipa con altri soggetti.
  
- 2) Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del comma precedente l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

### Art 19 (ex art. 23)

#### Gli Atti Fondamentali

- 1) Il Consiglio Provinciale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dalle leggi, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della collettività e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2) Sono, inoltre, di competenza del Consiglio gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre disposizioni sia della legge 142/90 sia di leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri e dei propri rappresentanti presso altri enti ed alla loro surrogazione.

Art. 20 ( ex art. 24)  
Nomina di Rappresentanti

1) Il Consiglio Provinciale nomina i propri rappresentanti interni ed esterni negli altri Enti ed Organismi.

2) Le nomine e le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio stesso ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

3) Ai nominati si applica il disposto dell'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

4) I rappresentanti nominati **cessano con lo scioglimento del Consiglio**, durano in carica fino alla loro sostituzione e possono essere dal Consiglio revocati e surrogati, in qualsiasi momento del loro mandato, per proposta motivata del Presidente o per richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

Art. 21 (ex art.25)  
Richiamo al Regolamento

1) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento da approvarsi, anche per semplice revisione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Analoga maggioranza è necessaria per l'approvazione delle relative modifiche, integrazioni ed abrogazioni.

Art. 22 (ex art. 26)  
Commissioni Consiliari Permanenti

1) Sono costituite le Commissioni consiliari permanenti. Esse vengono nominate dal Presidente del Consiglio, entro 30 giorni dalla sua elezione, su designazione dei Capigruppo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2) Sono composte di Consiglieri Provinciali che rappresentano, con criterio proporzionale, lo stesso Consiglio.

3) Hanno funzioni referenti, ispettive, di controllo **e garanzia**, ed eventualmente consultive e redigenti secondo le previsioni del Regolamento.

Hanno diritto di ottenere, nell'ambito delle materie di propria competenza, notizie, informazioni, dati ed atti, senza che venga opposto alle richieste il segreto d'ufficio e

di chiedere audizioni di soggetti pubblici e privati.

- 4) Hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente **del Consiglio** e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici provinciali.
- 5) Il Presidente **della Provincia**, gli assessori, nonché i Consiglieri che non fanno parte delle commissioni, possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
- 6) Ciascuna commissione elegge o revoca, nel proprio seno, il Presidente, con le modalità previste dal Regolamento. Può essere nominato anche un vice presidente.
- 7) Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
- 8) Le presidenze delle Commissioni di controllo e garanzia spettano alle minoranze.
- 9) Il Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni ed assicura, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti.

#### Art. 23 (ex art. 27) Commissioni Speciali

- 1) Il Consiglio Provinciale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro cui la commissione deve presentare al Consiglio il documento conclusivo.
- 2) Su proposta del Presidente **del Consiglio** o su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio può istituire, al proprio interno, commissioni speciali di inchiesta su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti da componenti degli organi collegiali e dai dirigenti provinciali. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal Regolamento.

#### CAPO IV LA GIUNTA PROVINCIALE

##### Art.24 (ex art. 28) Prerogative

- 1) La Giunta Provinciale:
  - a) E' l'organo di collaborazione del Presidente e di governo della Provincia.
  - b) Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
  - c) Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Provinciale allorché tali atti non siano di competenza dei dirigenti dell'Ente.

Art.25 ( ex art. 29)  
Assessore Anziano

1) Ad ogni fine previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, l'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine di elencazione nell'atto di nomina da parte del Presidente.

Art. 26 (ex art. 30)  
Composizione e Incompatibilità

1) La Giunta Provinciale è composta dal Presidente, che la convoca e la presiede e **da 8 (otto) assessori.**

2) La carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere Provinciale.

3) Qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di assessore, egli cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti dello stesso gruppo di candidati.

4) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Presidente fino al terzo grado.

5) Per la composizione della Giunta il Presidente assicura la pari opportunità uomo-donna.

Art. 27 (ex art.31)  
Nomina

1) Il Presidente - con atto monocratico - nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 28 (ex art. 32)  
Durata in Carica - Surrogazioni

1) Il Presidente e gli assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

2) Il Presidente può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3) In caso di impedimento temporaneo di un assessore il Presidente svolge direttamente le funzioni delegate o pro-tempore le delega ad interim ad un altro assessore già componente la Giunta.

Art. 29 (ex art. 33)  
Decadenza della Giunta e Mozione di sfiducia

- 1) In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade e **il Consiglio viene sciolto**. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
- 2) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
- 3) Le dimissioni presentate dal Presidente **della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Le dimissioni determinano lo scioglimento del Consiglio e la conseguente nomina di un Commissario**.
- 4) Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente e della sua Giunta.
- 5) Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente **della Provincia** o della sua Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 6) Il Presidente **della Provincia** e la sua Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Provinciale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, **senza computare a tal fine il Presidente della Provincia**, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.  
Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi di legge vigente.

#### Art. 30 (ex art.34)

#### Norme Generali di Funzionamento

- 1) Le adunanze della Giunta non sono pubbliche, salvo che essa non disponga diversamente. Alle stesse partecipa il segretario generale che cura la redazione del verbale **e lo sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la riunione**.
- 2) Il Presidente può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari della Provincia, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti, i Consiglieri incaricati di particolari mansioni, i rappresentanti dell'Ente presso altri organismi.
- 3) Le norme generali di funzionamento della Giunta sono disciplinate, in conformità alla legge ed al presente Statuto, dal Regolamento interno.

Art. 31 (ex art.35)  
Esercizio delle Funzioni

1) La Giunta Provinciale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti con arrotondamento all'unità superiore.

2) La Giunta è convocata dal Presidente che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore anziano tra i presenti così come definito dal presente Statuto.

3) Gli assessori esercitano, per delega del Presidente, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definiti dalla delega.

La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Presidente in qualsiasi momento.

4) Il Regolamento stabilisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono tra il delegato ed il presidente, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.

5) Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Presidente al Consiglio Provinciale nella prima adunanza successiva al loro conferimento.

6) L'assessore esercita le sue funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze del Consiglio Provinciale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Art.32 (ex art. 36)  
Ruolo e Competenze Generali

1) La Giunta Provinciale compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio, al Presidente ed agli organi burocratici.

2) Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

3) Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Provinciale.

4) **Persegue la realizzazione delle linee programmatiche presentate dal Presidente ed approvate dal Consiglio Provinciale, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, inoltre assolve le funzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.**

5) In particolare, nell'esercizio di attribuzione di governo:

- a) propone al Consiglio i Regolamenti;
  - b) approva progetti e programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e adotta tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non siano attribuiti **alla competenza dei** Dirigenti e del Segretario Generale;
  - c) predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
  - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  - e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
  - f) adotta provvedimenti di assunzioni, cessazione e, su proposta dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale non riservati ad altri organi;
  - g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio provinciale per le elezioni;
  - l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Regione e dallo Stato, quando non espressamente attribuite ad altro organo dalla legge e dallo Statuto.
- 6) La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative, decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente.
- 7) Tutte le attività, espressamente e puntualmente determinate **nelle linee programmatiche** del Presidente, costituiscono attività di gestione amministrativa riservata al segretario generale ed ai dirigenti secondo le rispettive competenze.

## CAPO V IL PRESIDENTE

### Art. 33 (ex art.37) Ruolo e Funzioni

- 1) Il Presidente - eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto - è membro del Consiglio Provinciale.
- 2) **Presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento pronunciando la seguente formula “ GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”.**
- 3) **Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.**
- 4) Il Presidente, nelle sue funzioni di capo dell'Amministrazione, rappresenta la collettività amministrata e promuove le iniziative più idonee per realizzare il progresso

ed il benessere dei cittadini che la compongono.

5) E' garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.

6) Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

7) Quale Presidente della **Provincia** è l'interprete ufficiale degli indirizzi espressi **dalla Giunta** e ne dirige i lavori secondo il Regolamento.

8) 8)Quale Presidente della sua Giunta ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento **delle linee programmatiche delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato.**

9) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione, secondo le sue direttive, del segretario generale e dei dirigenti.

10) Rappresenta la Provincia nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma.

**11) Può nominare, previa deliberazione della Giunta Provinciale, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi.**

12) Egli nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e ne attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna con proprio atto monocratico scegliendo tra soggetti di alta specializzazione e qualificazione professionale.

13) Per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, il Presidente può avocare a sé gli atti di competenza dirigenziale, sentito il Segretario Generale.

14) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale, provvede alla nomina,

15) alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

16) Qualora egli non provveda, è sostituito dal Comitato Regionale di Controllo.

#### Art. 34 (ex art.38)

##### Elezione

1) La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Presidente **della Provincia**, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 35 (ex art.39)

Dimissioni

- 1) Il Presidente ha facoltà di rassegnare, in qualsiasi momento del suo mandato, e per qualsiasi motivo, le proprie dimissioni dalla carica.
- 2) Le dimissioni sono depositate presso l'ufficio di segreteria. Esse diventano irrevocabili e producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Provinciale, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio stesso.

Art.36 (ex art. 40)

Potere di Delega

- 1) Il Presidente ha facoltà di delegare funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti relativi.
- 2) Destinatari delle deleghe di cui al precedente comma sono gli assessori.
- 3) Può, altresì, conferire incarichi specifici e speciali a Consiglieri, che possono, a suo insindacabile giudizio, assolvere a mandati particolari, atti a realizzare una qualificata incisività nell'azione politica ed amministrativa per la migliore realizzazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio **relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.**

CAPO VI

NORME COMUNI AGLI ORGANI

Art. 37 (ex art.41)

Divieto di Incarichi e Consulenze

- 1) Al Presidente della Provincia, agli assessori ed ai Consiglieri Provinciali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Provincia.

Art. 38 (ex art.42)

Pari Opportunità

- 1) E' **garantita** la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali della Provincia, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dalla Provincia stessa.

Art. 39 (ex art.43)

Pubblicità delle Spese elettorali

- 1) E' fatto obbligo ai **consiglieri provinciali eletti di presentare**, entro trenta giorni,

dalla data dell'insediamento del consiglio provinciale, un rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale.

2) I documenti di spesa sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio della Provincia previa consegna al Segretario Generale.

### **TITOLO III**

#### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **CAPO I**

#### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

##### **Art. 40 (ex art.44)**

##### **Partecipazione dei Cittadini**

1) La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini. **Detta partecipazione può essere organizzata, eventualmente, sulla base della suddivisione del territorio provinciale in circondari.**

2) La Provincia assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa e su temi specifici aventi interesse rilevante per la collettività.

##### **Art. 41 (ex art. 45)**

##### **Partecipazione delle Libere Forme Associative**

1) La partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Provincia attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite è realizzata e valorizzata dagli organi collegiali provinciali nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

2) La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali e diffusi ed alla loro organizzazione.

3) Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali, agricole e zootecniche, le associazioni del volontariato, le associazioni di protezione dei portatori di handicap, le associazioni e gli enti di assistenza sociale e sanitaria, le associazioni per la pratica dello sport, del turismo, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni e gli organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani, ed ogni altra libera forma

associativa e comitato che abbia le caratteristiche indicate nel precedente comma.

4) Un'apposita commissione consiliare permanente è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi della Provincia e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.

#### Art. 42 (ex art. 46)

##### Le Consulte

- 1) Il Consiglio Provinciale ha facoltà di istituire Consulte del lavoro e dell'attività sociale, della cultura e dell'istruzione, dello sport, del turismo e della qualità della vita, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio stesso e degli altri organi elettivi.
- 2) La durata in carica, le modalità di scelta dei componenti, il numero, le competenze, l'azione ed il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento interno.

#### Art. 43 (ex art.47)

##### Consultazioni

- 1) La Provincia consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.
- 2) Il Regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

#### Art.44 (ex art. 48)

##### Diritto di Petizione

- 1) I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 45, comma 3, possono rivolgere petizioni al Consiglio Provinciale per chiedere provvedimenti ed esporre comuni necessità.
- 2) La competente commissione consiliare decide sulla ricevibilità ed ammissibilità della petizione.
- 3) Il Regolamento interno stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.
- 4) La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

5) Se il termine previsto dal precedente comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Presidente del ritardo e provocando una discussione sul contenuto della petizione.

6) Il procedimento si chiude in ogni caso con un provvedimento, di cui è data al soggetto proponente comunicazione.

#### Art. 45 (ex art. 49)

##### Interrogazioni

1) Le organizzazioni di cui all'art. 45, comma 3, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Provinciale ed alla Giunta, a seconda delle rispettive competenze.

2) La risposta è data per iscritto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

#### Art. 46 (ex art. 50)

##### Proposte e Diritto di Iniziativa

1) L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti provinciali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Provinciale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2) La proposta deve essere sottoscritta da almeno un trentesimo del numero dei cittadini elettori della Provincia al primo gennaio dell'anno in corso e deve essere fatta propria da almeno un quinto dei Consiglieri Provinciali.

3) Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazioni per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine;
- e) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale.

4) La Provincia, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Presidente di essere assistiti, nella redazione del progetto e dello schema, dalla segreteria provinciale.

5) Il Regolamento disciplina le modalità ed i termini per l'esame della proposta.

#### Art. 47 (ex art. 51)

##### Referendum

1) **Sono ammessi referendum** su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività provinciale; è escluso nei casi previsti dall'art. 50, comma 3, del presente Statuto.

2) I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Provinciale adottata a

maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il Consiglio fissa il testo da sottoporre agli elettori. Il Presidente, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3) I referendum sono, inoltre, indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un trentesimo dei cittadini elettori alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Presidente che, dopo la verifica da parte del segretario provinciale sulla regolarità della stessa, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum.

Nel caso che la verifica fatta dal segretario risulti di inammissibilità del referendum, il presidente sottopone al Consiglio la richiesta ed il rapporto del segretario ed il Consiglio decide in via definitiva con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4) I referendum sono indetti dal Presidente, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.

5) L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Presidente con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

6) Il Consiglio Provinciale, nel caso di accoglimento del quesito sottoposto a referendum, entro 60 giorni delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

7) I referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono tenersi contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

## CAPO II

### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### Art.48 (ex art. 52)

##### Finalità

1) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto emesso da uno degli organi della Provincia, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

2) I soggetti di cui al comma precedente hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

#### Art. 49 (ex art. 53)

##### Comunicazione dell'Avvio del Procedimento

1) L'avvio del procedimento amministrativo deve essere comunicato ai diretti

interessati, a coloro che per legge o Regolamento debbano intervenire ed a tutti coloro che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

2) La comunicazione deve indicare:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) l'ufficio, il responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, con gli orari di apertura al pubblico;
- d) il diritto di presentare memorie scritte e documenti ed il termine entro il quale poterlo fare.

3) Il Regolamento sul procedimento amministrativo individuerà i dirigenti responsabili dei procedimenti e gli uffici e i responsabili delle varie fasi dei singoli procedimenti.

### CAPO III

#### DIRITTO D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 50 (ex art. 54)

##### Diritto di Accesso

1) Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul procedimento amministrativo **e comunque nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Art. 51 (ex art.55)

##### Diritto di Informazione

1) Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti, che comunque li riguardano è riconosciuto e viene garantito dalle modalità stabilite dal Regolamento.

2) L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa.

3) La Giunta Provinciale adotta i provvedimenti organizzativi interni idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4) Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli o associati di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi della Provincia, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di

bollo.

Art. 52 (ex art. 56)

Rifiuto, Differimento, Limitazione dell'Accesso

- 1) Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti nei casi previsti dal Regolamento.
- 2) Trascorso inutilmente 30 giorni dalla richiesta di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi, essa si intende rifiutata.
- 3) Contro le determinazioni amministrative di cui al comma precedente sono attivabili le azioni previste dalla legge.

Art. 53 (ex art. 57)

Tutela Civica

- 1) Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi della Provincia può proporre memoria scritta, richiedendo la modifica o la revoca dell'atto.
- 2) Il Regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure dei ricorsi.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art.54 (ex art. 58)

Istituzione

- 1) Al fine di garantire l'imparzialità ed il buon funzionamento dell'amministrazione, la Provincia, oltre a prevedere forme di facilitazioni per la presentazione di reclami, con il presente Statuto che ne regola l'elezione e l'attività, istituisce l'ufficio del difensore civico.

Art. 55 (ex art.59)

Requisiti

- 1) Può essere nominato difensore civico il cittadino che, per preparazione ed esperienza, dia la massima garanzia di indipendenza, obiettività, **severità** di giudizio e competenza giuridico - amministrativa, sia di riconosciuta moralità e abbia i requisiti previsti dall'apposito Regolamento.
- 2) Il difensore civico ha l'obbligo di risiedere ed operare stabilmente nel territorio della Provincia.
- 3) Non può essere nominato "difensore civico":

- chi si trova nella condizione di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Provinciale;
- i parlamentari, i Consiglieri regionali, Provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- chiunque eserciti attività lavorativa, professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporto giuridico con l'Amministrazione Provinciale;
- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado tra amministratori o dirigenti dell'Ente;
- i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti della Provincia.
- coloro che hanno incarichi direttivi od esecutivi in partiti politici o in organizzazioni sindacali.

#### Art.56 (ex art.60)

##### Elezione

- 1) Il difensore civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
- 2) Decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o in presenza di sopravvenuta incompatibilità.
- 3) Nel caso di dimissioni o vacanza della carica a qualsiasi titolo, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.
- 4) Il difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Provinciale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

#### Art.57 (ex art. 61)

##### Mezzi, Prerogative, Funzioni

- 1) L'ufficio del difensore civico ha sede presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Provinciale, che li doterà di attrezzature necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
- 2) Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
- 3) Può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione Provinciale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- 4) A tal fine egli può convocare il responsabile del settore interessato e richiedere

documenti, informazioni, chiarimenti, senza che gli vengano opposti dinieghi o il segreto d'ufficio.

5) Acquisite le informazioni necessarie, comunica al richiedente le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti. Comunica agli organi competenti le omissioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi.

6) Può chiedere il riesame del provvedimento adottato, qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

7) Il Regolamento disciplina le modalità di risoluzione dei conflitti con l'Amministrazione e stabilisce l'indennità di carica da corrispondere.

#### Art. 58 (ex art. 62)

#### Rapporti con gli Organi Provinciali

1) Il difensore civico invia:

- relazione dettagliata al Presidente per le opportune determinazioni;
- relazione dettagliata alla Giunta Provinciale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetuti irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- relazione annuale, entro il 31 marzo, al Consiglio Provinciale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e delle strutture dell'Ente.

2) Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del difensore civico.

#### Art. 59 (ex art.63 )

#### Obbligo di Giuramento

1) Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Presidente secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

### **TITOLO IV**

### **FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI**

#### CAPO I

#### FINALITÀ' - CONVENZIONI - CONSORZI

#### Art. 60 (ex art. 64)

#### Finalità

1) La Provincia promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici

territoriali ed anche extraterritoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

2) L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

#### Art. 61 (ex art. 65)

##### Convenzioni

1) Il Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con i comuni, le comunità montane e con altre province limitrofe, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, **nonché per prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ovvero la delega di funzioni a favore di uno di essi ente partecipante all'accordo.**

2) Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le forme di consultazioni tra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

3) La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto, fra enti partecipanti, alla sua scadenza.

#### Art. 62 (ex art. 66)

##### Consorzi

1) Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Provinciale può deliberare la costituzione di un consorzio con i comuni del proprio territorio e con le comunità montane, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione di cui all'articolo precedente;
- b) lo Statuto del consorzio.

2) Il consorzio è ente strumentale degli enti associati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3) Sono organi del consorzio:

- a) L'assemblea composta ai sensi del comma 4 dell'art. 25 della legge 142/1990;
- b) Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente, eletti secondo le norme adottate con lo Statuto del consorzio.

4) I membri dell'assemblea decadono con la cessazione dalle rispettive cariche ed agli stessi subentrano i nuovi eletti.

5) Lo Statuto del consorzio stabilisce la durata del Consiglio di amministrazione e può prevedere, in presenza di servizi di particolare importanza organizzativa ed economica, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.

CAPO II  
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.63 (ex art. 67)  
Opere di competenza primaria della Provincia

- 1) Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento, che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Presidente, sussistendo la competenza primaria della Provincia, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
- 2) Il Presidente convoca una conferenza fra i vari rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
- 3) Il Presidente con proprio atto formale approva l'accordo unanimemente assunto e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
- 4) Qualora l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi di intervento, il Presidente, ove sussista un interesse della Provincia a partecipare alla loro realizzazione, aderisce all'accordo, informandone la Giunta ed il Consiglio.
- 5) Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni di legge **statale o regionale**.

**TITOLO V**  
**COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

Art. 64 (ex art.68)  
Lo Stato

- 1) La Provincia gestisce i servizi di competenza statale attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini.
- 2) Esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 65 (ex art.69)  
La Regione

- 1) La Provincia esercita le funzioni amministrative alla stessa attribuite dalle leggi

regionali nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2) Esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

**3) Partecipa alla programmazione socio – economica, alla pianificazione territoriale ed ambientale secondo i criteri e le procedure stabilite dalla legge regionale.**

Art. 66 (ex art.70)  
Le Comunità Montane

1) Il Consiglio Provinciale può delegare alle comunità montane l'esercizio di funzioni di competenza provinciale, assegnando alle stesse le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2) Esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

Art. 67 (ex art.71)  
I Comuni

1) La Provincia coordina la propria attività programmatica con quella dei Comuni del proprio territorio e coordina quella dei comuni tra loro.

**2) Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, e sulla base di apposito regolamento, può essere istituita l'assemblea dei sindaci del circondario con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.**

3) Accerta la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale dei singoli comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento ed esercita, in questa materia, tutte le funzioni ad essa attribuite **con legge statale o regionale.**

4) Richiede la collaborazione dei comuni per la realizzazione, sulla base di programmi **da essa proposti**, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico-produttivo-commerciale-turistico, sia in quello sociale-culturale-sportivo.

Art. 68 (ex art.72)  
Associazioni e Comitati

1) Per il perseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative e sperimentazioni volte ad integrare servizi e finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistico-naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, nelle materie delegate, la Provincia può stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni iscritte agli albi di cui all'art. 41, quarto comma, del presente Statuto.

2) Le modalità della stipula di dette convenzioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

## **TITOLO VI** **I SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI**

### Art. 69 (ex art.73) Competenze della Provincia

1) La Provincia provvede all'impianto ed alla gestione di servizi pubblici, che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità **organizzandoli, eventualmente, sulla base della suddivisione del territorio in circondari.**

2) I servizi, la cui gestione è riservata in via esclusiva alla Provincia, sono stabiliti dalla legge.

### Art. 70 (ex art. 74) Gestione dei Servizi

1) La Provincia gestisce in economia i servizi pubblici di sua attuale competenza. Il Consiglio Provinciale può modificare le forme di gestione dei servizi in atto e stabilire le modalità di gestione di altri servizi pubblici da attivare, scegliendo opportunamente tra le forme consentite dalla legge **in particolare dall'art. 22 – comma 3 – della legge 8/6/90 n. 142**, valutando la possibilità della partecipazione di soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative.

## **TITOLO VII** **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

### CAPO I ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

#### Art. 71 (ex art.75) Principi e Criteri Direttivi

1) La Provincia informa la propria attività amministrativa, oltre che ai principi di democrazia e partecipazione, a quelli di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario generale e ai dirigenti.

2) Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di

professionalità e responsabilità.

3) Organizza i propri uffici nei seguenti settori **tenuto conto, eventualmente, della sua suddivisione in circondari**:

- AMMINISTRATIVO
- FINANZIARIO E PATRIMONIO;
- AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE;
- TECNICO;

A ciascun settore è preposto un dirigente.

4) La Provincia può organizzare la propria attività ed i servizi anche a mezzo di uffici dislocati sul territorio, **tenuto conto, eventualmente, della sua suddivisione in circondari**.

5) L'Amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

6) Riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, promovendo, per le scelte fondamentali che attendono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo alla contrattazione decentrata.

7) All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità indicate dal Regolamento.

#### Art. 72 (ex art.76) Incompatibilità

1) Per l'incompatibilità all'esercizio di attività lavorativa di natura privatistica da parte dei dipendenti dell'Ente si applicano le stesse norme stabilite dallo Stato per i propri impiegati civili.

### CAPO II IL SEGRETARIO GENERALE

#### Art. 73 (ex art.77) Ruolo e Funzioni

1) Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione provinciale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi di governo.

2) E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta.

3) Adotta tutti gli atti necessari di indirizzo, impulso, organizzativi e sostitutivi al fine di

assicurare l'attuazione delle deliberazioni.

4) Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla **conformità alle leggi allo Statuto e ai Regolamenti delle** proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni.

5) Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti.

6) Presiede la commissione di concorso per l'assunzione del personale delle qualifiche dirigenziali.

7) Promuove e controlla l'adozione degli atti e dei provvedimenti attribuiti alle competenze dei dirigenti dell'Ente. Egli con **proprio** decreto annulla tali atti, formalmente definiti, qualora li ritenga viziati di legittimità.

8) Roga i contratti nell'interesse della Provincia.

9) Adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto d'accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio di copie, secondo le norme del Regolamento.

10) Sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo.

11) Adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna per l'esplicazione delle proprie competenze, quando tali atti non siano riservati alla competenza dei dirigenti oppure se riservati allorché egli agisca in sede di controllo interno di sovrintendenza per sostituzione d'organo o riformulazione d'atto.

12) Al segretario generale, nell'ambito delle funzioni proprie, compete emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

#### Art. 74 (ex art.78)

#### Il Vice Segretario Generale

1) La Provincia si avvale di un Vice Segretario generale che coadiuva il Segretario Generale e, nei casi di vacanza, assenza o impedimento di quest'ultimo, ne fa automaticamente le veci.

2) Il Vice Segretario generale è nominato dal Presidente della Provincia tra i **Dirigenti**.

3) L'incarico può essere revocato motivatamente dal Presidente a verifica dei risultati e/o per responsabilità dirigenziale.

CAPO III  
I DIRIGENTI

Art. 75 (ex art.79)  
Funzioni

- 1) I dirigenti organizzano e dirigono i settori ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e disciplinate dal Regolamento. Esercitano i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture di cui sono responsabili.
- 2) Nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti, piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Ente; predispongono proposte di atti deliberativi e ne curano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione della struttura di cui sono responsabili. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa, dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Ente e degli atti monocratici del Presidente con tutti i compiti e le potestà necessarie, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
- 3) Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità dei settori sono stabilite dal Regolamento del personale.
- 4) I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi **e ai programmi** stabiliti dagli organi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 76 (ex art.80)  
Competenze

- 1) Ai dirigenti spetta, anche nell'ambito degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, purchè non siano riservati alla competenza di altri organi, il potere:
  - di rilasciare licenze, autorizzazioni permessi, **attestazioni, certificazioni, e comunicazioni;**
  - **adottare diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, nonché sottoscrivere verbali e autenticazioni;**
- 2) Spetta, altresì, ai dirigenti:
  - **tipulare i contratti quando ciò non spetti al Presidente;**
  - **dottare le determinazioni a contrattare e applicare le relative procedure;**
  - **dottare gli atti di gestione finanziaria, assumere impegni di spesa ed acquisire le entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;**
    - liquidare le spese dipendenti da lavori e forniture derivanti da leggi e contratti, entro i limiti di impegni **validamente** assunti;
    - effettuare le nomine del personale non dirigente e non di competenza del Presidente, utilizzando le graduatorie **approvate e per posti previsti dal piano annuale di assunzioni;**
    - irrogare le sanzioni del **rimprovero verbale** e della censura e formulare eventuali proposte di sanzioni più gravi all'organo competente;

- emanare e/o rilasciare tutti gli atti che la legge e lo Statuto non riservano agli organi della Provincia;
- determinare l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per il Settore a cui sono preposti, in base agli indirizzi del Presidente e sentite le organizzazioni sindacali;
- adottare gli atti di gestione del personale, rilasciare congedi, aspettative e permessi e provvedere all'attribuzione dei trattamenti economici accessori dello stesso;
- individuare e coordinare i responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi di legge vigente;
- verificare e controllare le attività dei dipendenti anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia degli stessi;
- verificare periodicamente i carichi di lavoro individuali e collettivi del proprio Settore sia per finalità di pianta organica che per la maggiore produttività;
- valutare il costo dei singoli servizi ed uffici in cui si articola il Settore;
- richiedere direttamente pareri agli organi consultivi e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

3) I dirigenti, ognuno per il proprio settore, presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione di beni; il settore di competenza, sulla base dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, è stabilito dal Presidente, sentito il Segretario Generale.

4) I dirigenti, ognuno per il proprio settore, presiedono le commissioni di concorso per l'assunzione del personale non dirigenziale. In caso di assenza o impedimento del Responsabile di Settore competente, qualora, nell'ambito dei propri Dirigenti, anche di altri Settori, l'Ente non ritrovi funzionari di "provata competenza" nelle materie che più specificatamente caratterizzano il concorso, alla sostituzione si provvederà con Dirigente di Settore di altro Ente, di pari grado e qualifica.

5) Il Regolamento, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 142/1990, detta le norme per la formazione delle commissioni d'esame

6) La soluzione dei conflitti di competenze tra dirigenti è affidata alla Giunta, sentito il parere del Segretario Generale.

7) Ai dirigenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, compete emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni statutarie e regolamentari.

#### Art. 77 (ex art.81)

#### Copertura del Ruolo Dirigenziale Vacante

1) Alla direzione di settore può essere preposta per nomina del Presidente, sentiti la conferenza dei dirigenti ed il collegio dei revisori dei conti, persona assunta con contratto a tempo determinato, munita di laurea pertinente alle funzioni da affidare e di esperienza almeno quinquennale quale funzionario presso settore pubblico o privato, secondo modalità specificate dal Regolamento ed in deroga al limite dell'età. In tal caso l'incarico, di durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque, è rinnovabile, purché continuino a sussistere le condizioni previste dalla legge per la nomina.

2) Il Presidente della Provincia, sentiti i soggetti di cui al comma precedente, può adottare l'atto per l'interruzione anticipata dell'incarico.

Art. 78 (ex art. 82)  
Conferenza dei Dirigenti

1) Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle strutture organizzative dell'Ente è istituita la conferenza permanente dei dirigenti responsabili dei settori, che è presieduta e diretta dal segretario generale. Ad essa può partecipare il Presidente dell'Amministrazione o suo delegato.

2) Alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

3) Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal Regolamento di organizzazione.

**TITOLO VIII**  
**ORDINAMENTO FINANZIARIO**

Art. 79 (ex art. 83)  
Finanza e Contabilità

1) L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.

2) Alla Provincia è attribuita autonomia finanziaria consistente nella certezza di disporre di risorse proprie o trasferite, adeguate alle reali necessità dell'Ente ed ai bisogni dei cittadini e nei limiti previsti dalle leggi dello Stato.

3) La Provincia ha altresì una potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe a livello locale e nel quadro delle compatibilità della pressione fiscale generale.

4) Le entrate proprie derivanti da tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi locali sono totalmente di esclusiva appartenenza dell'Ente.

Art. 80 (ex art.84)  
Bilancio e Programmazione Finanziaria

1) L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge statale.

Con apposito Regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2) La Giunta Provinciale predispone il progetto del Bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, con le modalità ed i termini stabiliti nel Regolamento.

3) Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire una idonea lettura e valutazione per programmi, servizi ed interventi e con le modalità

stabilite nel Regolamento.

4) I documenti finanziari, accompagnati da apposita relazione del Collegio dei Revisori dei conti, sono presentati alla Commissione consiliare competente per il prescritto parere.

La Provincia delibera entro il 31 **dicembre** il bilancio di previsione relativo all'anno successivo osservando i principi di universalità, di integrità, **veridicità, unità, annualità, pubblicità nonché** pareggio ed equilibrio economico-finanziario.

5) Il bilancio deve essere approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Al bilancio di previsione devono essere allegati il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, **il programma dei LL. PP. con relativo piano finanziario.**

6) Tutte le operazioni di adeguamento degli stanziamenti di bilancio, ad eccezione di quelle derivanti dal prelevamento dai fondi di riserva, sono di competenza del Consiglio Provinciale. Nei casi di urgenza la Giunta Provinciale può adottare delibere di variazione di bilancio da sottoporre alla ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

**7) I provvedimenti dei responsabili dei servizi, che comportano impegni di spesa, diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.**

Art. 81 (ex art.85)

#### **Controllo di gestione**

1) La Provincia istituisce l'ufficio per il controllo della gestione, che opererà in collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le prescrizioni del Regolamento di contabilità.

Art. 82 (ex art.86)

#### **Conto Consuntivo**

1) Il conto consuntivo deve riguardare tutta la gestione finanziaria e patrimoniale **ed economica** dell'Ente.

2) Nel conto consuntivo devono essere illustrati e dimostrati i risultati della gestione dell'Ente.

3) Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione illustrativa che dovrà analizzare, sia in termini di efficienza che di efficacia, i programmi ideati e realizzati.

4) Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo al quale si riferisce.

Art. 83 (ex art.87)

#### **Collegio dei Revisori e Revisione Economica e Finanziaria**

- 1) Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità al Regolamento collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attestando la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della attività amministrativa e contabile.
- 2) Il Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali del collegio dei revisori e ne specifica le attribuzioni di collaborazione con il Consiglio, di vigilanza sull'attività di gestione.
- 3) Nello stesso Regolamento verranno individuati i poteri ed i limiti dei revisori nonché le forme e le procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra l'organo di revisione interno, la burocrazia dell'Ente e gli organi dell'Ente.
- 4) I revisori partecipano alle sedute consiliari, nonché a quelle della Commissione economico-finanziaria, senza diritto di voto e su invito dei rispettivi presidenti.
- 5) L'indennità dei revisori dei conti **è deliberata dal Consiglio Provinciale contestualmente alla delibera d'incarico.**

Art. 84 (ex art.88)  
Controllo interno

- 1) Per definire compiutamente il complessivo sistema dei controlli interni della Provincia il Regolamento individua metodi, indicatori, parametri nonché scritture contabili che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarle.

**TITOLO IX**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 85 (ex art.89)  
Entrata in vigore dello Statuto

- 1) Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Molise ed è affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
- 2) Il Presidente invia lo Statuto, munito della certificazione di esecutività e pubblicazione, al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 3) **Lo Statuto, o successive modificazioni dello stesso, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio della Provincia.**
- 4) Il segretario generale con dichiarazione apposta in calce allo Statuto ne attesta l'entrata in vigore.

5) Il Consiglio Provinciale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 86 (ex art.90)

Termine per l'Adozione dei Regolamenti

1) Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto e se con esso compatibili.

2) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate precedentemente, al fine di modificarle e adeguarle al nuovo ordinamento provinciale.

Art. 87 (ex art.91)

Termine per i Provvedimenti attuativi

1) Entro sei mesi dalla entrata in vigore dello Statuto il Consiglio è convocato per assumere i necessari provvedimenti attuativi.

2) Entro gli stessi termini, il Consiglio nomina il difensore civico, previa approvazione del relativo Regolamento.

Art. 88 (ex art.92)

Norma transitoria

1) Le disposizioni di cui al Capo II della legge 25 marzo 1993 n. 81, che si riferiscono agli Organi, alla loro composizione ed ai sistemi di elezione e sfiducia, come inserite nel presente Statuto, si applicano dalle prime elezioni che avranno luogo con il nuovo ordinamento medesimo.